

Decreto n. 534/DEC

Aosta, 27 ottobre 2023

Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'art. 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante *“Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 11, che prevede la possibilità di utilizzare nelle commissioni esaminatrici dei concorsi componenti in quiescenza da non più di 4 anni;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59 che prevede “*Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*”;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
- VISTA la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- VISTA la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;
- VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
- VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;
- VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;
- VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante “*Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta*”;
- VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*

- materia di documentazione amministrativa*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante *“Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO l’articolo 1, commi dal 329 al 338 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, nella parte in cui prevede l’introduzione graduale dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, da parte di docenti in possesso di idoneo titolo di studio e iscritti nella classe di concorso *“Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”* ed, in particolare, il comma 334 che prevede l’indizione di un concorso per il personale docente, per titoli ed esami ed abilitante, finalizzato alla copertura dei posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, demandando a un decreto del Ministro dell’Istruzione la disciplina del contenuto del bando di concorso, dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande, dei titoli valutabili, delle modalità di svolgimento delle prove, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché della composizione delle commissioni di valutazione e del contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, che disciplina il contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la

	determinazione del contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale;
VISTO	il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico 4 agosto 2023, n. 1330, recante <i>“Concorso per titoli ed esami l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”</i> ;
VISTI	l'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80/2022 e l'articolo 16, comma 2, decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1330/2023 che fanno salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;
RILEVATO	che la procedura di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1330/2023 è stata bandita a livello nazionale ma è organizzata su base regionale, come stabilito dal decreto-legge n. 126/2019, e che la stessa è finalizzata alla copertura dei posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
RILEVATO	che la procedura di cui al presente bando viene indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1330 del 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 861/1975;
ATTESO	che il comma 77 dell'articolo 1 della legge 107/2015 dispone che restano salve le diverse determinazioni che la Regione Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali;
VALUTATO	il fabbisogno, per l'anno scolastico 2023/2024, di personale docente;
SENTITE	le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali;
SENTITO	il Consiglio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;
VISTA	l'ordinanza dell'Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 18875/ss, in data 25 ottobre 2023, recante le modalità per la composizione e la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto;
VISTA	la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante <i>“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”</i> , e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
RICHIAMATA	la deliberazione della Giunta regionale n. 481, in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
SU PROPOSTA	della Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;
D'INTESA	con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1
(Indizione)

1. In analogia alla corrispondente procedura concorsuale bandita con decreto del *Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico* n. 1330, in data 4 agosto 2023, è indetto un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 2 (due) posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria.
2. La Sovrintendenza agli studi è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

1. Come previsto dalla corrispondente procedura indetta con decreto ministeriale n. 1330/2023, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente bando i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 6 settembre 2023, dei seguenti requisiti:
 - a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al decreto ministeriale n. 1330/2023, ovvero il 6 settembre 2023. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria.
3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. In caso di carenza degli stessi, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa.

Articolo 3

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione.
2. Non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando coloro che hanno presentato domanda per il corrispondente concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 1330/2023, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2023 fino alle ore 23.59 del 14 novembre 2023.
5. Per procedere alla compilazione della domanda, a partire dal 1° ottobre 2021, l'unica modalità di accesso utilizzabile da parte dei candidati è l'Identità Digitale.
6. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria, selezionare l'icona riferita alla domanda *on line* ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando l'Identità Digitale;
 - b) entrare nella sezione “Selezioni” e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
 - c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “Compila” e “Salva”;
 - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su “CONFERMA ED INVIO” una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.
7. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta “Annulla”.
8. Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
 - f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;

- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 6 settembre 2023;
- i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico;
- j) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità:
 - allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
 - oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.motoria@regione.vda.it;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e

comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da allegare alla domanda online, in formato elettronico, o da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria, con le modalità indicate al punto precedente. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto la Sovrintendenza agli studi - Segreteria redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dalla Sovrintendenza agli studi - Segreteria.

- k) in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta. L'adozione delle misure compensative sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione attestante le condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente che può essere inviata con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.motoria@regione.vda.it
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. La dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di

strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;

- l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 2 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 2, comma 1, l'aspirante dovrà indicare l'esatta denominazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto o del giudizio riportato; con riferimento ai titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il candidato dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 6 settembre 2023;
 - m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 6 settembre 2023;
 - n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Il certificato o la dichiarazione andranno trasmessi entro 10 giorni dal termine di presentazione della domanda alla Sovrintendenza agli studi – Segreteria tramite posta ordinaria o PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 dovranno produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, ovvero, qualora occupati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 6 settembre 2023, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
 - o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
9. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00). Il versamento deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti dal sito web/mobile della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it> e selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti oppure direttamente dal link <https://it.riscossione.regione.vda.it> selezionando la funzione Pagamenti online,

scegliere nella sezione “Tipologia Enti” la voce “Regione autonoma Valle d’Aosta” e, quindi, scegliere in “Servizi” la voce “Personale Scolastico - contributi ammissione procedure reclutamento”, e cliccare su “paga”. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell’informativa consultabile sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria, alla voce “Informativa pagamento elettronico spontaneo”; il candidato dovrà indicare la causale di pagamento “Concorso educazione motoria alla scuola primaria”. La ricevuta di pagamento viene recapitata all’interessato tramite posta elettronica all’esito della procedura di pagamento elettronico.

10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria - sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.
11. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

(Cause di esclusione dalla procedura)

1. Non sono ammessi alla procedura:
 - a) coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all’articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
 - b) coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 1330/2023, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.

Articolo 5

(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.
2. In applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, gli aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 13 del presente articolo devono sostenere apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo i programmi stabiliti con decreto dell’Assessore all’istruzione e cultura prot. n. 25788/ss del 5 giugno 2006 e riportati nell’Allegato A (Annexe A). L’accertamento è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali e, pertanto, si terrà prima della stesura della graduatoria di merito.
3. L’accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione, ed in una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli

opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.

4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, della predetta legge regionale n. 12/1993, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.
5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
6. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

L'adozione delle misure compensative sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.

Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve:

- fare esplicita richiesta, nell'istanza di partecipazione al concorso, della misura compensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi di cui necessita e/o di sostituzione della prova scritta con un colloquio orale;
- produrre, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, copia dell'apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2021 succitato, con una delle seguenti modalità:
 - allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
 - (solo se non allegata alla domanda online) tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.motoria@regione.vda.it ;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La certificazione di cui sopra deve pervenire al Dipartimento Sovrintendenza agli studi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di decadenza dal beneficio, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza di cui al precedente comma è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico senza la misura

- dispensativa o gli strumenti compensativi richiesti.
7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta sarà data comunicazione ai candidati almeno 10 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 8. Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
 9. Del diario della prova orale la Sovrintendenza agli studi – Segreteria dà notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 10. Perde il diritto alla prova orale il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi riconosciuti dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.
 11. Ultimate le operazioni della prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo. La Sovrintendenza agli studi – Segreteria curerà la pubblicazione del predetto elenco sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria.
 12. Soltanto i candidati che avranno superato l'accertamento linguistico saranno collocati nella graduatoria finale.
 13. Sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese (le specifiche condizioni di esonero sono contenute nell'Allegato B del presente bando):
 - a. i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - b. i candidati in possesso dell'attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell'accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;
 - c. i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;
 - d. i candidati in possesso della certificazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge medesima;
 - e. i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
 14. Delle condizioni che danno titolo all'esonero di cui ai precedenti commi, gli interessati dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione alla procedura.
 15. Le prove di accertamento di cui al presente articolo non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 6

(Articolazione della procedura)

1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale è indicata agli articoli nel decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 80/2022. I criteri di valutazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 80/2022 devono essere pubblicati da parte della

Sovraintendenza agli studi – Segreteria almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova.

3. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma disciplinare di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 80/2022. Le commissioni predispongono le tracce, in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
4. In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta, uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere l'esame. Dell'abilità linguistica sarà tenuto conto in sede di valutazione; la commissione integrerà opportunamente i quadri di riferimento nazionali riferiti alla prova orale. Le predette integrazioni saranno rese note all'atto della pubblicazione dei criteri di cui al comma 2 sul sito della Sovraintendenza agli studi, www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria.

Articolo 7

(Diario e sede di svolgimento della prova d'esame)

1. Con avviso da pubblicare sul sito internet del Ministero e della Sovraintendenza agli studi (www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria) è reso noto il calendario delle prove scritte. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dalla Sovraintendenza agli studi - Segreteria almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato all'albo e sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
4. La vigilanza durante le prove è affidata dalla Sovraintendenza agli studi – Segreteria agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla Sovraintendenza stessa. Per la scelta dei commissari di vigilanza, valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte della Sovraintendenza agli studi – Personale scolastico comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale

almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

6. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 8

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti della Sovrintendente agli studi, secondo le modalità definite e nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 80/2022, e con l'ordinanza assessorile n. 18875/ss in data 25 ottobre 2023.

Articolo 9

(Dichiarazione e presentazione dei titoli)

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al decreto ministeriale n. 80/2022 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 6 settembre 2023. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 3.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico, secondo le modalità indicate dalla stessa, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine che sarà indicato dell'avviso che sarà reso pubblico all'atto della prova orale, sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dalla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. “GDPR” e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.

3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.
4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo [pec segretario_generale@pec.regione.vda.it](mailto:pec_segretario_generale@pec.regione.vda.it).

Articolo 11

(Graduatoria di merito regionali)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi.
2. La graduatoria comprende tutti candidati idonei, fermo restando che sono dichiarati vincitori i candidati collocati in posizione utile in relazione al numero di posti banditi. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della Struttura personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e sono pubblicate sul sito internet www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ed. motoria primaria, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
4. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso bandito a livello regionale, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.
5. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. La Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico è competente all’attestazione della relativa abilitazione per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.
6. La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 12

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 13
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80/2022 e al decreto ministeriale n. 1330/2023.

Articolo 14
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo Testolin
(Documento firmato digitalmente)

**EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE VISEE A L'ARTICLE 1^{er} – 3^{ème}
ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993, MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA LOI
REGIONALE N° 18 DU 1^{er} AOUT 2005**

PROGRAMMES D'EXAMEN

ECRIT:

L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés, portant sur la société contemporaine, en particulier en ce qui concerne les problèmes liés à l'école et à l'éducation (durée: 4 heures).

Le jury tiendra compte de l'exactitude de l'orthographe, de la correction de la langue et de la capacité du candidat à rédiger le sujet choisi avec ordre, clarté et cohérence.

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé.

ORAL:

1. Commentaire de quelques aspects de la rédaction.
2. Discussion sur les problématiques liées à l'enseignement bilingue et sur les caractéristiques culturelles du milieu valdôtain par rapport à sa configuration géographique, son histoire, sa réalité socio-économique, ses particularités ethnique et linguistique ainsi que l'organisation scolaire valdôtaine.
3. Lecture et commentaire d'un texte d'auteur du XX^{ème} siècle ou d'un article de journal.

Le jury évaluera l'expression orale compte tenu de la capacité du candidat à enseigner en langue française.

**EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE VISEE A L'ARTICLE 1^{er} - 4bis
ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993, MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA
LOI REGIONALE N° 18 DU 1^{er} AOUT 2005**

PROGRAMMES D'EXAMEN

ECRIT:

L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés, visant à vérifier la connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine, de son particularisme linguistique et de son histoire, ainsi que des spécificités de l'organisation scolaire valdôtaine et de la configuration géographique de la région (durée: 4 heures).

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé.

ORAL:

1. Commentaire de quelques aspects de la rédaction.
2. Discussion sur les caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine.
3. Lecture et commentaire d'un texte d'auteur valdôtain.

**ELENCO DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESONERO
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 13, DEL BANDO**

Sono esonerati dall'accertamento di piena conoscenza della lingua francese i candidati che:

- PUNTO 1) hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, in una sessione ordinaria o suppletiva **svolta nell'ultimo quinquennio** (nella domanda è necessario indicare l'anno della sessione);
- PUNTO 2) hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, in una sessione ordinaria o suppletiva **il cui quinquennio di validità è scaduto**, conservando la validità del relativo attestato avendo prestato servizio nel primo quinquennio o nel primo quinquennio e nei quinquenni successivi per almeno 180 giorni in scuole della Regione (nella domanda è necessario indicare l'anno della sessione);
- PUNTO 3) hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, in una sessione ordinaria o suppletiva **il cui quinquennio di validità è scaduto**, conservando la validità del relativo attestato avendo partecipato alle specifiche attività di aggiornamento in lingua francese di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12/1993 (nella domanda è necessario indicare l'anno della sessione e l'anno/anni del/i corso/i di convalida);
- PUNTO 4) hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, in una sessione ordinaria o suppletiva **il cui quinquennio di validità è scaduto**, conservando la validità del relativo attestato avendo ottenuto dall'Amministrazione scolastica regionale lo specifico riconoscimento della partecipazione ai corsi di aggiornamento in lingua francese (nella domanda è necessario indicare l'anno della sessione e l'anno/anni del/i corso/i di aggiornamento);

- PUNTO 5) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17.12.2018, n. 11, acquisita con un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nella Regione Valle d'Aosta, valida limitatamente alle qualifiche docenti per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di II grado (nella domanda è necessario indicare la denominazione del diploma, l'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e l'anno di conseguimento);
- PUNTO 6) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17.12.2018, n. 11, acquisita con un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nella Regione Valle d'Aosta accompagnata dal compimento di un percorso interno alla formazione universitaria previsto dall'articolo 4 della legge regionale 8.9.1999, n. 25 (nella domanda è necessario indicare la denominazione del diploma, l'istituzione scolastica che lo ha rilasciato, l'anno di conseguimento e i riferimenti del percorso universitario);
- PUNTO 7) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17.12.2018, n. 11, acquisita con un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nella Regione Valle d'Aosta accompagnata dal compimento di un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione scolastica regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8.9.1999, n. 25 (nella domanda è necessario indicare la denominazione del diploma, l'istituzione scolastica che lo ha rilasciato, l'anno di conseguimento e l'anno del corso di formazione);
- PUNTO 8) sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita attraverso un concorso ordinario per titoli ed esami indetto nella Regione Valle d'Aosta (nella domanda è necessario indicare l'anno di indizione del concorso);
- PUNTO 9) sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita attraverso una sessione riservata o un corso speciale di abilitazione indetto nella Regione Valle d'Aosta (nella domanda è necessario indicare l'anno di indizione della sessione riservata o del corso speciale);
- PUNTO 10) sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta attraverso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) presso l'Università della Valle d'Aosta (nella domanda è necessario indicare la data di conseguimento dell'abilitazione);

- PUNTO 11) sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta attraverso il Percorso abilitante speciale (P.A.S.) presso l'Università della Valle d'Aosta (nella domanda è necessario indicare la data di conseguimento dell'abilitazione);
- PUNTO 12) sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta attraverso i Tirocini formativo attivo (T.F.A.) presso l'Università della Valle d'Aosta (nella domanda è necessario indicare la data di conseguimento dell'abilitazione);
- PUNTO 13) appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.